

ACC. 2.10.96

(file con
2.10.96)

VERBALE D'ACCORDO

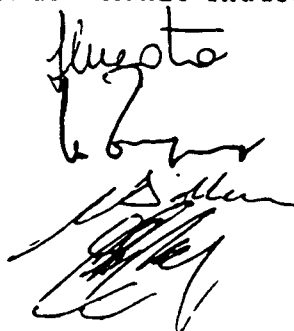
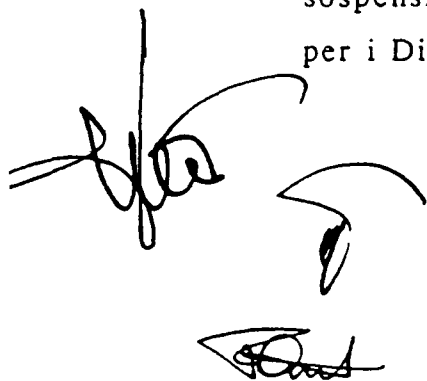
tra la TELECOM ITALIA S.p.A. nelle persone del sig. Ferdinando Ferro e del dott. Giovanni Tedeschi

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Dirigenti della TELECOM ITALIA S.p.A. nella persona dell'ing. Giuseppe Nicotra

premesso

- che, con Accordo del 9 giugno 1987 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un trattamento previdenziale integrativo per i Dirigenti iscritti al Fondo di Previdenza Telefonici;
- che il trattamento previdenziale integrativo è realizzato mediante la "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della SIP-TELECOM ITALIA S.p.A.";
- che il D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari, aveva comportato ricadute tali da alterare elementi essenziali posti a fondamento degli assetti normativi in essere per le forme previdenziali integrative;
- che, in coerenza con l'Accordo tra Confindustria/Intersind e FNDIAI 8 giugno 1993 - che aveva disposto la temporanea sospensione delle "nuove" iscrizioni al Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (Previndai), intendendosi

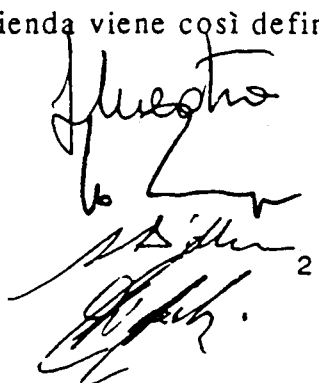
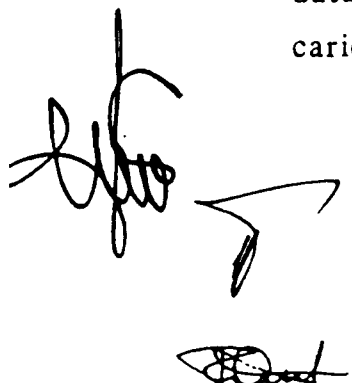


per tali quelle dei soggetti che, in ragione della decorrenza dell'iscrizione stessa, sarebbero ricaduti tra i destinatari di cui all'art. 18, comma 8 (prima parte), del D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124 - era stata disposta la temporanea sospensione delle "nuove" iscrizioni alla già sopra richiamata "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della SIP-TELECOM ITALIA S.p.A.";

- che la Confindustria/Intersind e la FNDAI, con Accordo 31 gennaio 1996, hanno sistematizzato la normativa della previdenza integrativa per i Dirigenti di Aziende Industriali (Previndai), alla luce delle modificazioni introdotte dalla L. 8 agosto 1995, n. 335;
- che le parti, in esito alle specifiche valutazioni, hanno concordato sull'esistenza delle condizioni per il superamento della sospensione in atto delle "nuove" iscrizioni alla "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della SIP-TELECOM ITALIA S.p.A.", mediante soluzioni coerenti con le intervenute modifiche di legge,

convengono quanto segue:

- 1) Per i Dirigenti già iscritti alla "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della SIP-TELECOM ITALIA S.p.A." (di seguito denominata semplicemente Cassa) alla data del 28 aprile 1993, e per quelli successivamente iscritti in quanto già aderenti ad altre Casse o Fondi Aziendali di Previdenza alla medesima data, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la contribuzione a carico Azienda viene così definita:



- 4% della retribuzione compresa tra 65 milioni annui e fino a Lit. 200 milioni annui con un contributo, comunque, non inferiore a Lit. 1.200.000 annue;
- 2,4% della retribuzione eccedente i 200 milioni annui.

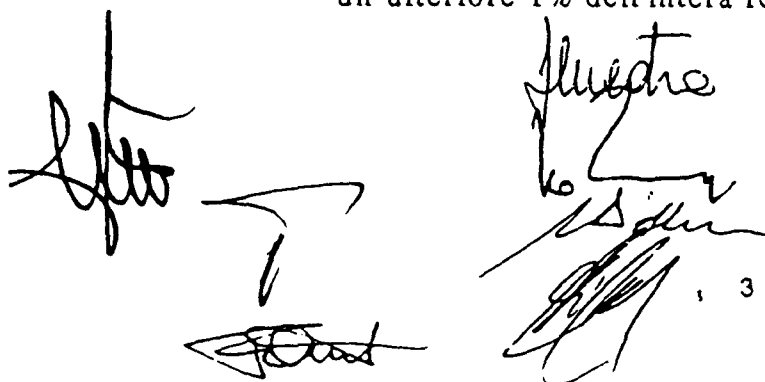
Il contributo di cui al punto 3) dell'Accordo 9 giugno 1987 e successive modificazioni a carico del Dirigente viene confermato nella misura del 2 %, a valere sull'intera retribuzione.

Ai sensi della vigente normativa (art. 18, 7° comma del D. Leg.vo n. 124/93), la suddetta contribuzione è fiscalmente esente senza limiti di massimale.

- 2) A decorrere dal 1° gennaio 1996, vengono iscritti alla Cassa i Dirigenti promossi o assunti dopo il 28 aprile 1993.

Salvo quanto diversamente stabilito per i soggetti di cui al successivo punto 4), la contribuzione a carico dell'Azienda rimane così definita:

- 4% della retribuzione compresa fra 65 milioni annui e fino a Lit. 127,5 milioni annui con un contributo, comunque, non inferiore a Lit. 1.200.000 annue;
- 2,5% della retribuzione compresa fra 127,5 milioni annui e fino a Lit. 200 milioni annui;
- 1,5% della retribuzione eccedente il limite del precedente alinea;
- un ulteriore 1% dell'intera retribuzione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document. On the left, there is a large signature and a smaller one below it. On the right, there is a signature that appears to say 'Luca' and another signature below it. A small number '3' is written near the bottom right signature.

La contribuzione a carico del Dirigente viene definita nella misura del 4% della retribuzione compresa tra 65 milioni annui e fino a Lit. 127,5 milioni annui con un contributo, comunque, non inferiore a Lit. 1.200.000 annue.

In aggiunta a quanto sopra, viene inoltre destinata alla Cassa una quota dell'accantonamento annuale per Trattamento di Fine Rapporto per un ammontare pari alla quota di contribuzione a carico del Dirigente come sopra definita.

Detta quota è trasferita dall'Azienda alla Cassa unitamente ai contributi a carico Azienda e Dirigente, con la decorrenza, le scadenze e le modalità in atto per il versamento dei contributi stessi come stabilito dallo Statuto della Cassa.

L'utilizzazione della quota, come stabilita al precedente comma, dell'accantonamento annuale per il Trattamento di Fine Rapporto ai fini del finanziamento della Cassa comporta, per i destinatari e a decorrere da data pari a quella della destinazione alla Cassa della quota predetta, la riduzione dell'accantonamento stesso in misura uguale a quella della quota trasferita.

- 3) Sia per i Dirigenti già iscritti alla Cassa alla data del 28 aprile 1993 che per quelli assunti o promossi tra il 29 aprile 1993 ed il 31 dicembre 1995, purché in servizio alla data del presente Accordo, la TELECOM ITALIA S.p.A. provvederà a versare alla Cassa un importo "una tantum" pari all'ammontare dei contributi a carico Azienda, conteggiati secondo i criteri di cui al punto 1) e al punto 2), di una annualità o per il minor

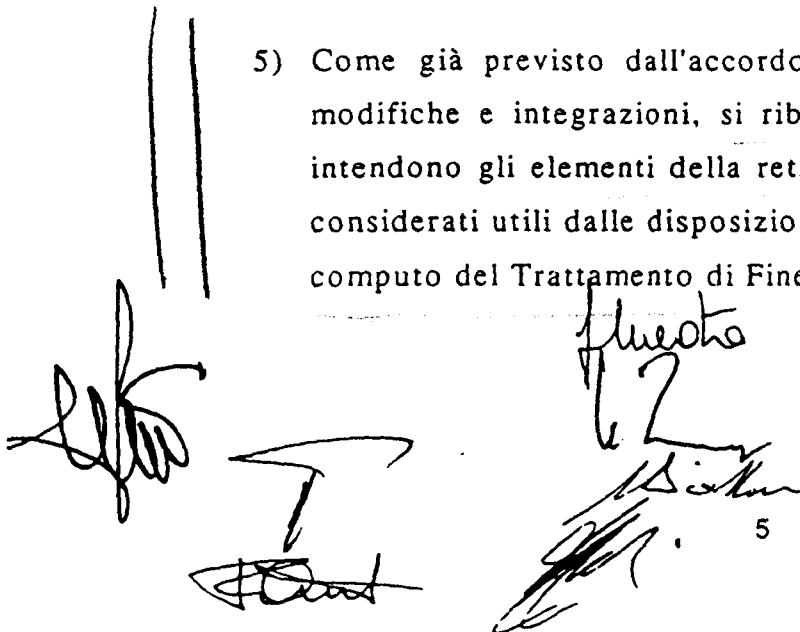
periodo prestato dai Dirigenti assunti o promossi nel corso del 1995.

- 4) Per il personale dirigente iscritto che rientri tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo n. 124/93, la contribuzione a carico dell'Azienda e dalla stessa dovuta alla Cassa è stabilita nel 4% della retribuzione compresa fra 65 milioni annui e fino a Lit 127,5 milioni annui con un contributo, comunque, non inferiore a Lit. 1.200.000 annue. In pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta alla Cassa dal Dirigente.

Per i soggetti di cui sopra, si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D. Leg.vo n. 124/93, che comportano l'integrale destinazione alla Cassa degli accantonamenti annuali per Trattamento di Fine Rapporto, posteriori alla iscrizione dei predetti soggetti alla Cassa medesima.

Ai fini di tale destinazione, la quota di T.F.R. relativa all'esercizio precedente è corrisposta alla Cassa dall'Azienda unitamente ai contributi a carico Azienda ed a carico Dirigente, con le cadenze e modalità in atto per il versamento dei contributi stessi.

- 5) Come già previsto dall'accordo 9 giugno 1987 e successive modifiche e integrazioni, si ribadisce che per retribuzione si intendono gli elementi della retribuzione, di fatto corrisposta, considerati utili dalle disposizioni di legge e di contratto per il computo del Trattamento di Fine Rapporto.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. On the left, there are two vertical lines and a signature. In the center, there is a signature that appears to be 'Fucito' with a large '2' below it, and another signature below that. On the right, there is a signature and the number '5'.

- Nel caso di periodi inferiori all'anno, il contributo annuo minimo va computato pro-rata per il periodo cui si riferisce la retribuzione corrisposta.

- Il termine di versamento dei contributi alla Cassa è stabilito per il 31 luglio e 31 gennaio rispettivamente per i semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ogni anno. I contributi a carico del personale dirigente sono trattenuti con periodicità mensile e sono comunque infruttiferi fino alla data di versamento alla Cassa.

6) Agli organi di amministrazione della Cassa è demandato l'adeguamento dello Statuto della Cassa stessa, avuto riguardo a quanto stabilito dal presente Accordo e dalle norme di legge vigenti in materia, concordando espressamente le parti che la mancata adesione alla Cassa comporta la connessa rinuncia a qualsivoglia altro trattamento di previdenza complementare nonché alla contribuzione posta a carico dell'Azienda sussistendo tale obbligo solo in quanto riferito alla finalità previdenziale e al destinatario individuato dalle parti stipulanti il presente accordo.

In particolare, lo Statuto dovrà prevedere:

- la volontarietà di adesione individuale alla Cassa;
- la facoltà di trasferimento della posizione previdenziale presso qualsiasi altra Cassa e/o Fondo Pensione Complementare ai sensi dell'art. 10 del D. Leg.vo 124/93;
- la possibilità di avvalersi della facoltà di cui al comma 6, lettera a) dell'art. 7 del D. Leg.vo 124/93 per i Dirigenti iscritti dalla data del 1° gennaio 1996;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a signature with the word 'fugato' written above it on the right.

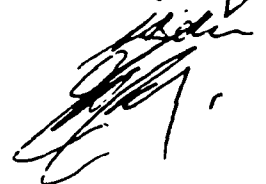
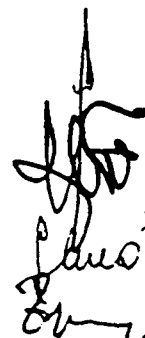
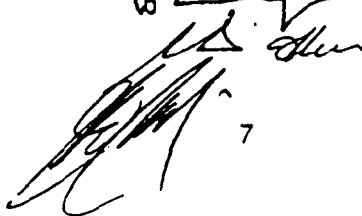
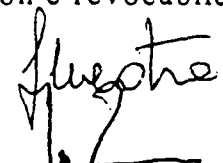
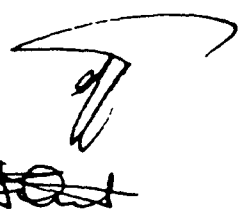
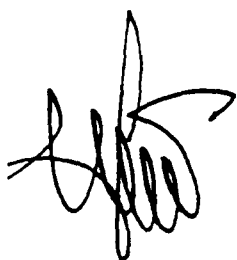
- gli adeguamenti di adesione all'Intercassa come da separato accordo in pari data.

7) Le parti si danno reciprocamente atto che la misura della contribuzione convenuta con il presente Accordo è direttamente correlata ai limiti di deducibilità fiscale stabiliti dalla vigente normativa (D. Leg.vo 124/93, come modificato ed integrato dalla L. 335/95) e pertanto qualora i predetti limiti dovessero risultare modificati per il sopraggiungere di disposizioni imperative, le parti stesse si riservano di incontrarsi ai fini dell'eventuale adozione di soluzioni coerenti con le modifiche sopravvenute.

8) Restano confermate le altre condizioni di cui all'Accordo 9 giugno 1987 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non modificate dal presente Accordo.

9) Sia per il personale dirigente già iscritto alla Cassa alla data del 28 aprile 1993 che per quello di nuova iscrizione è prevista, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1996, la facoltà di richiedere l'applicazione di una maggiore contribuzione a proprio carico nella misura dell'1% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.. In caso di opzione per l'applicazione di tale maggiorazione dovrà altresì essere versata alla Cassa una quota del T.F.R. in misura pari al valore della predetta maggiorazione.

La richiesta dell'applicazione della suddetta maggiorazione contributiva deve essere formulata inderogabilmente entro il 4 novembre 1996 e non è revocabile da parte del Dirigente.



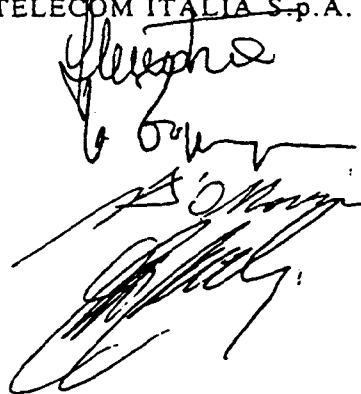
- 10) Resta inteso che la prestazione della Cassa Interaziendale di Solidarietà ed Assistenza per i Dirigenti che vi abbiano diritto è calcolata sulla base della misura percentuale della contribuzione versata dal Dirigente in atto al 31 dicembre 1995.

Roma, 2 ottobre 1996

Per la TELECOM ITALIA S.p.A.

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is the most prominent, followed by a second and then a third, all appearing to be in a cursive or semi-cursive style.

Per la Rappresentanza Sindacale
Aziendale dei Dirigenti della
TELECOM ITALIA S.p.A.

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is the most prominent, followed by a second and then a third, all appearing to be in a cursive or semi-cursive style.